

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO LOMBARDO

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizione di paesaggio e finalità della pianificazione paesistica)

1. La Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. Per paesaggio si intende, come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), "...una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un quadro di interessi prioritari e strategici della Regione Lombardia.
2. In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità:
 - a) la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti;
 - b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
 - c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.
3. Le conoscenze, i programmi, le politiche e le norme atte al perseguimento delle suddette finalità costituiscono l'oggetto e il contenuto del Piano del Paesaggio Lombardo, come definito e disciplinato dai successivi articoli.

Art. 2 (Compiti e articolazione del Piano del Paesaggio Lombardo)

1. Il Piano del Paesaggio Lombardo, attraverso i vari atti e documenti di cui si compone, individuati all'articolo 3:
 - a) riconosce i valori e i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti o orizzonti paesistici;
 - b) assume i suddetti valori e beni come fattori qualificanti della disciplina dell'uso e delle trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente tale disciplina;
 - c) dispone le ulteriori azioni utili e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio lombardo e la possibilità per i cittadini di apprezzarlo e di goderne, anche attraverso la progettazione di nuovi paesaggi nelle aree fortemente deteriorate (periferie, zone industriali).

2. In relazione alla natura delle azioni utili a perseguire gli obiettivi che gli sono propri, il Piano del Paesaggio si articola in tre sezioni fondamentali:
 - a) sezione conoscitiva, comprendente l'analisi dei caratteri e dei valori paesistici del territorio lombardo e l'individuazione dei conseguenti indirizzi generali per la loro tutela;
 - b) sezione normativa, comprendente la definizione del sistema degli atti di pianificazione e delle regole per il controllo delle trasformazioni nonché le specifiche disposizioni direttamente o indirettamente operanti sul territorio, che tutti i comuni e le province sono tenuti a seguire nella redazione degli strumenti urbanistici e nel rilascio degli atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia;
 - c) sezione programmatica, comprendente la definizione delle politiche attive che la Regione Lombardia e gli altri enti preposti alla tutela paesistica si impegnano a porre in essere, anche con la cooperazione degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati che siano disponibili a parteciparvi, per il conseguimento degli obiettivi indicati, con la specificazione delle relative priorità e risorse.
3. Il Piano del Paesaggio si pone, altresì, come riferimento generale per l'attività di autorizzazione prevista dalla legge 1497/1939, successivamente ricompresa nel Titolo li del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), integrando i criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali), assunti con d.g.r. n. 30194 del 25 luglio 1997.

Art. 3 (Atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo)

1. Il Piano del Paesaggio Lombardo è costituito dall'insieme degli atti a specifica valenza paesistica dal momento della loro entrata in vigore.
2. Sono atti a specifica valenza paesistica e come tali strumenti della pianificazione paesistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo:
 - a) il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) come definito e articolato agli articoli 10 e 11;
 - b) i Piani Territoriali di Coordinamento Regionali, anche per determinate parti del territorio regionale o determinati settori funzionali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), cui la Regione, in sede di approvazione, attribuisce valenza paesistica;
 - c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), con contenuti paesistici ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. 18/1997;
 - d) i Piani di Parco regionali o nazionali e gli atti inerenti alle riserve naturali;
 - e) gli atti aventi rilievo di sistemazione paesistica di dettaglio, ai quali sia stata riconosciuta, in sede di approvazione, la valenza paesistica:
1. i piani attuativi di interesse sovracomunale di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti

- urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio)
2. i piani intercomunali,
 3. i piani di settore dei parchi;
- f) i provvedimenti di vincolo ai sensi delle leggi 1497/1939 e 1089/1939 successivamente ricomprese nel d.lgs.490/1999 e gli atti di revisione dei vincoli esistenti e quelli riguardanti i criteri di gestione dei vincoli, assunti rispettivamente ai sensi degli articoli 7 e 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) e successive integrazioni;
- g) i criteri per l'esercizio delle subdeleghe delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, di cui all'articolo 3 della l.r. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 30194 del 25 luglio 1997;
- h) i criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 14 della L.R. 18/1997.
3. Le disposizioni dei P.R.G. assumono specifica valenza paesistica qualora tale valenza sia riconosciuta ai sensi dell' articolo 6 delle presenti norme.

Art. 4 (Rapporti tra gli atti costituenti il Piano del Paesaggio)

1. I rapporti tra gli atti costituenti il Piano del Paesaggio si basano su due principi: gerarchico e di maggiore definizione.
2. In base al principio gerarchico, l'atto sottordinato non può sovvertire gli indirizzi e le strategie di quelli sovraordinati.
3. In base al principio di maggiore definizione, le previsioni dell'atto più definito, approvato nel rispetto del principio gerarchico, sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati.

Art. 5 (Gerarchia degli atti a valenza paesistica)

1. Gli atti a specifica valenza paesistica, di cui all'articolo 3, sono disciplinati dalla legislazione vigente per quanto attiene ai rispettivi contenuti ed ai rapporti reciproci.

Art. 6 (Livello di definizione degli atti a valenza paesistica)

1. Si intende per livello di definizione di un atto la scala e l'articolazione delle rappresentazioni, la capacità di riconoscere gli specifici beni e valori che caratterizzano il paesaggio locale, la puntualità degli indirizzi di tutela che vi sono contenuti, la specificità delle disposizioni e delle eventuali indicazioni progettuali.
2. In presenza di strumenti a specifica valenza paesistica di maggiore definizione, di cui all'articolo 3, tali strumenti dal momento della loro entrata in vigore definiscono la disciplina paesistica del territorio ivi considerato.

3. In sede di approvazione di ciascun atto a valenza paesistica, il medesimo provvedimento di approvazione dà atto della coerenza con gli indirizzi del Piano del Paesaggio, come espressi dagli atti sovraordinati, e ne certifica il livello di definizione, in base alla scala della cartografia, alla puntualità delle norme nonché all'ampiezza e qualità delle elaborazioni.
4. Il riconoscimento di uno strumento quale "atto a maggiore definizione" presuppone l'espressione, da parte dell'organo preposto all'approvazione, o all'espressione di parere, di una valutazione positiva circa l'effettiva capacità dello strumento medesimo di garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesistici rispetto alla disciplina paesistica previgente.

Art. 7 (Disciplina paesistica)

1. Si definiscono disciplina paesistica le disposizioni di uno strumento pianificatorio che associ una rappresentazione del territorio condotta secondo categorie paesisticamente rilevanti a prescrizioni circa i comportamenti e gli interventi incidenti sui caratteri del paesaggio e/o sui modi in cui questo viene percepito.
2. Fra i comportamenti normalmente ammessi e ragionevolmente praticabili in un determinato contesto, la disciplina paesistica può escluderne alcuni, ovvero subordinarli a specifiche verifiche o condizioni, sulla base di motivazioni attinenti alla materia paesistica.
3. La determinazione dell'ammissibilità di un intervento sotto il profilo paesistico, ovvero delle condizioni cui deve adeguarsi, in attuazione della disciplina paesistica, può essere di automatica operatività o avvenire attraverso la procedura di esame paesistico, di cui all'articolo 8.

Art. 8 (Finalità e oggetto dell'esame paesistico)

1. Si definisce esame paesistico di un atto di natura progettuale e/o pianificatoria il procedimento mediante il quale se ne accerta l'impatto sotto il profilo paesistico e conseguentemente se ne determina l'accettabilità.
2. Il concetto di impatto, di cui al comma 1, esprime la capacità di un atto di natura progettuale e/o pianificatoria di modificare significativamente le condizioni del paesaggio, alla scala che gli è propria.
3. L'esame paesistico ha per oggetto tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, ivi compresi i piani urbanistici attuativi con provvedimento di approvazione di cui all'articolo 7, comma 9, della l.r. 23/1997.
4. L'esame paesistico comporta due fasi:
 - a) preliminare, nell'ambito della quale si accerta quali atti di natura progettuale e/o

- pianificatoria superino la soglia critica di impatto paesistico che giustifica lo specifico giudizio di impatto paesistico di cui all'articolo art. 29;
- b) di verifica, nell'ambito della quale si esprime un giudizio sulla natura e l'entità degli effetti e quindi sull'ammissibilità sotto il profilo paesistico di ciascun atto di natura progettuale e/o pianificatoria del quale sia stata riconosciuta la criticità.
5. Per gli interventi soggetti a V.I.A., l'esame paesistico di cui al comma 4, si intende assorbito nella procedura di valutazione più generale.
 6. Le modalità e gli effetti dell'esame paesistico sono oggetto della Parte IV delle presenti norme.
 7. Tutti gli atti potenzialmente interferenti con il paesaggio e non soggetti all'esame paesistico, con particolare riguardo a quelli di programmazione e pianificazione anche di settore con incidenza territoriale, devono essere coerenti con il Piano del Paesaggio Lombardo.

Art. 9 (Politiche del paesaggio e azioni paesistiche strategiche)

1. Si definiscono politiche del paesaggio gli insiemi coerenti e coordinati di attività e azioni di varia natura che perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 1 delle presenti norme.
2. Si definiscono strategiche quelle azioni che perseguono obiettivi, i quali, per loro natura, non possono essere conseguiti attraverso i soli strumenti di carattere normativo e i controlli amministrativi, ma richiedono la spontanea adesione di più soggetti, disponibili a cooperare a un progetto comune di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale.

PARTE II - IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Art. 10 (Il Piano Territoriale Paesistico Regionale)

1. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) ha natura:
 - a) di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo;
 - b) di strumento di disciplina paesistica del territorio.
2. Il P.T.P.R. come Quadro di Riferimento Paesistico è esteso all'intero territorio regionale.
3. Il P.T.P.R. come strumento di salvaguardia e disciplina del territorio è esteso all'intero territorio regionale e opera fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione.
4. Il P.T.P.R. nei suoi contenuti descrittivi e di indirizzo per la tutela del paesaggio può essere integrato nel tempo a seguito di ulteriori studi, approfondimenti e disponibilità di nuovi dati di analisi; le integrazioni e gli aggiornamenti riguardanti esclusivamente i

contenuti descrittivi del Quadro di Riferimento Paesistico, gli Indirizzi di tutela e i Piani di sistema, di cui all'articolo 11, non costituiscono variante del Piano Territoriale Paesistico Regionale e sono operati dalla Giunta regionale.

Art. 11 (Elaborati del P.T.P.R.)

1. Il P.T.P.R. è costituito dai seguenti insiemi di elaborati:

- a) Relazione Generale
- b) Quadro di Riferimento Paesistico
- c) Contenuti dispositivi e di indirizzo, che costituiscono la disciplina paesistica, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

2. Sono elaborati della Relazione Generale (Volume 1)

- a) Relazione generale
- b) Allegato 1 .La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985-1990
- c) Allegato 2 .La “carta delle trasformazioni”
- d) Allegato 3 .Documentazione di riferimento.

3. Sono elaborati del Q.R.P. regionale:

- a) I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici (Volume 2)
- b) L'immagine della Lombardia (Volume 2)
- c) Analisi delle trasformazioni recenti (Volume 3)
- d) Cartografia di piano (Volume 4):

- . Tavola A .Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
- . Tavola B .Elementi identificativi e percorsi panoramici
- . Tavola C .Istituzioni per la tutela della natura
- . Tavola D .Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata
- . Tavola E .Viabilità di rilevanza paesistica

e) Repertori (Volume 2)

f) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni (Volume 5):

- . volume 1 “Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale”
- . volume 2 “Presenza di elementi connotativi rilevanti”

g) Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi:

1. Bergamo
2. Brescia
3. Como
4. Cremona
5. Lecco
6. Lodi
7. Mantova
8. Milano
9. Pavia
10. Sondrio
11. Varese

4. Sono elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo:
 - a) Indirizzi di tutela (Volume 6), articolati per:
 - i. Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi;
 2. Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio;
 3. Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico;
 - b) Piani di sistema (Volume 7):
 1. Infrastrutture a rete;
 2. Tracciati base paesistici;
 - c) Norme di attuazione (Volume 6).

TITOLO I - IL P.T.P.R. COME QUADRO DI RIFERIMENTO PAESISTICO

Art. 12 (Funzioni del Quadro di Riferimento Paesistico)

- 1 Attraverso il Quadro di Riferimento Paesistico (Q.R.P.), la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze spettanti agli altri soggetti istituzionali:
 - a) promuove l'unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio, particolarmente in quegli ambiti paesistici unitari che sono attraversati da confini amministrativi e lungo le strade di grande comunicazione;
 - b) favorisce l'adozione di percorsi analitici confrontabili e di codici linguistici comuni da parte delle province e degli altri soggetti che partecipano alla costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo;
 - c) si dota di uno strumento mediante il quale dialogare con i cittadini e con enti esterni, nel quadro regionale, nazionale e internazionale.
2. Il Q.R.P. contribuisce alla programmazione regionale, in quanto costituisce quadro di orientamento e base di verifica, sotto il profilo paesistico, delle politiche di settore e di spesa che hanno rilevanza territoriale, con particolare riguardo a quelle relative alle attività produttive e ai lavori pubblici.

Art. 13 (Contenuti del Q.R.P. regionale)

- 1 Il Q.R.P. ha contenuti di metodo e di merito.
2. Sul piano metodologico, esso tratta i temi relativi alle specificità paesistiche del territorio lombardo, alle sue articolazioni interne, alle strategie utili a conseguire gli obiettivi di tutela.
3. Sul piano del merito, esso propone, nel dettaglio, letture strutturate e articolate del territorio e dei paesaggi lombardi, segnalando i valori e i fattori di identità, ovvero i processi di degrado e di banalizzazione, e proponendo le opportune azioni di tutela e di recupero.
4. Con riferimento a problematiche complesse che possono essere oggetto di valutazioni e scelte non univoche, il Q.R.P. prospetta opzioni alternative, la cui scelta è rimessa alla valutazione degli enti locali, anche sulla base della sperimentazione di linee d'intervento

innovative.

Art. 14 (Efficacia del Q.R.P.)

1. I contenuti del quadro di riferimento paesistico hanno in generale valore indicativo ad eccezione di quanto previsto al comma 2, lettera b).
2. Gli ambiti, le strutture e gli elementi individuati nella cartografia contenuta nel quadro di riferimento paesistico regionale hanno:
 - a) valore indicativo e di indirizzo per le categorie di elementi e gli ambiti che fanno riferimento agli Indirizzi di tutela e ai Piani di sistema, di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b) e alle Disposizioni relative alla pianificazione provinciale e comunale di cui al Parte III;
 - b) valore prescrittivo per quanto riguarda le voci di legenda che rimandano alle Disposizioni dei P.T.P.R. immediatamente operative, di cui al Titolo III.
3. Sulla base del Quadro di Riferimento Paesistico (Q.R.P.), l'Ente competente a valutare la valenza paesistica degli atti di pianificazione e degli atti di programmazione ad incidenza territoriale, in base alle disposizioni dell'art. 6, comma 4, accerta la valenza paesistica e l'idoneità degli atti stessi a far parte del Piano del Paesaggio Lombardo, determinandone il livello di definizione.

TITOLO II IL P.T.P.R. COME DISCIPLINA PAESISTICA

Art. 15 (Funzioni e contenuti della disciplina paesistica di livello regionale)

1. La disciplina paesistica identifica ambiti spaziali o categorie o strutture di rilevanza paesistica regionale, cui attribuisce differenti regimi di tutela.
2. Attraverso la disciplina paesistica il P.T.P.R., nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze spettanti agli altri soggetti istituzionali:
 - a) indirizza le trasformazioni territoriali nei diversi ambiti regionali per la tutela dei caratteri connotativi delle diverse unità tipologiche del paesaggio e delle strutture insediative presenti;
 - b) indirizza e fornisce linee guida e criteri paesistici per la pianificazione e la progettazione delle infrastrutture tecnologiche a rete e della viabilità;
 - c) fornisce disposizioni immediatamente efficaci su ambiti territoriali regionali, precisamente individuati, nella tavola D e negli abachi, considerati di particolare rilevanza paesistica e ambientale;
 - d) individua i criteri e gli indirizzi per la pianificazione successiva spettante agli enti locali e individua in tal senso anche ambiti unitari di particolare attenzione da sottoporre a studi più approfonditi;
 - e) definisce una procedura sperimentale di esame paesistico degli interventi sul territorio;
 - f) individua le azioni di programmazione e le politiche regionali da promuovere al fine della

migliore tutela del paesaggio e della diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche connesse alla tutela stessa.

Art. 16 (Efficacia della disciplina paesistica di livello regionale)

1. L'efficacia normativa del P.T.P.R. è estesa all'intero territorio regionale. Esso opera come disciplina del territorio ed è integrato dagli atti a specifica valenza paesistica di maggiore definizione quando essi divengono vigenti.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali, l'atto a specifica valenza paesistica ~ costituito dagli atti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d).
3. Nelle zone vincolate con specifico provvedimento amministrativo assunto con le procedure di cui alla l. 1497/1939, successivamente ricompresa nel Titolo 11 del d.lgs. 490/1999, i criteri di gestione o revisione del vincolo, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 7 della l.r. 57/1985, costituiscono atto di maggiore definizione rispetto al P.T.P.R., con il quale comunque devono essere coerenti.
4. Nel caso la disciplina paesistica del P.T.P.R. contenga disposizioni rivolte agli Enti locali con delimitazioni trascritte su carte a scala ridotta, spetta agli enti stessi precisare e integrare le indicazioni del P.T.P.R., e richiedere lo specifico accertamento della valenza paesistica di cui all'articolo 14, comma 3.
5. Gli Indirizzi di tutela, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), sono principalmente diretti agli enti locali per orientarne, nell'ambito della attività di pianificazione territoriale, le scelte a specifica valenza paesistica. Fino a quando non siano vigenti strumenti di pianificazione a specifica valenza paesistica di maggiore definizione, tutti i soggetti che intervengono sul territorio regionale sono tenuti ad utilizzare gli Indirizzi di tutela, quali indicatori base preliminari della sensibilità paesistica dei luoghi. ai fini dell'esame paesistico degli interventi di cui alla Parte IV delle presenti norme.
6. Tutti i soggetti che predispongono progetti relativi alle Infrastrutture a rete e ai Tracciati base paesistici, così come individuati dai Piani di sistema, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), relativi alla realizzazione di nuovi interventi o alla ristrutturazione dei manufatti esistenti, sono tenuti a seguire gli orientamenti progettuali e le indicazioni di metodo e di contenuto delineati dagli stessi Piani di sistema.

TITOLO III DISPOSIZIONI DEL P.T.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE

Art. 17 (Tutela paesistica degli ambiti a elevata naturalità)

1. Ai fini della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.
2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
 - b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo
 - c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
 - d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
 - e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e »sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3 859/1985, ad esclusione degli ambiti disciplinati dall'articolo 18.
 4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. a fronte degli studi paesistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2.
 5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.
 6. Negli ambiti di cui al presente articolo gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:
 - a) la realizzazione di nuove attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale e in piani urbanistici attuativi, in tali casi il piano attuativo è definito di interesse sovracomunale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della l.r. 23/1997;
 - b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
 - c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale;
 - d) gli interventi edilizi sulle aree individuate a seguito dell'adeguamento degli strumenti

urbanistici generali alla nuova normativa urbanistica regionale o a varianti comunque definite sono soggetti a piani attuativi di interesse sovracomunale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), della l.r. 23/1997.

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.
8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al comma 12, purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente;
 - b) opere -di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
 - c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
 - d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
 - e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici;
 - f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesistico delle stesse;
 - g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a:
 - Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.T.P.R.;
 - "Manuale di ingegneria naturalistica", assunto dalla Regione Lombardia come testo di riferimento con d.g.r. 4 aprile 1994, n. 50989;
 - "Quaderno delle opere tipo", allegato al Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e successivi aggiornamenti;
 - Piani di sistema, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b);
 - Criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali previsti dall'articolo 3 della l.r. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 30194 del 25 luglio 1997.
10. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano, i comuni il cui territorio ricada interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di elevata naturalità, rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e alle disposizioni del presente articolo, verificando in tal senso e nel loro complesso le previsioni urbanistiche vigenti in detti ambiti, al fine di perseguire gli obiettivi generali di tutela di cui al comma

2; scaduti i due anni, per i comuni che non hanno provveduto ad approvare i propri strumenti urbanistici, la Regione entro 60 giorni nomina un Commissario ad acta che nei successivi 120 giorni provvede all'adeguamento degli stessi strumenti urbanistici.

11. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.

12. Sino a quando i comuni non avranno provveduto all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, di cui al comma li, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti nei Criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, previsti dall'articolo 3 della l.r. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 30194/1997, esclusivamente nelle seguenti situazioni:

- a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti interclusi e le aree comprese nei P.P.A. vigenti alla stessa data ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni;
- b) aree oggetto di specifico provvedimento assunto in base alle deliberazioni di Giunta regionale 23 settembre 1986, n. 12576, 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 2297;
- c) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano;
- d) nuovi ambiti determinati per effetto delle varianti di cui al comma 6, lettera d).

Al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'intero territorio compreso negli ambiti di cui al comma 1, anche al di fuori delle aree vincolate in base alle leggi 1497/1939 e 431/1985 successivamente ricomprese nel Titolo 11 del d.lgs. 490/1999; per le aree paesaggisticamente vincolate, resta ferma la procedura autorizzativa ai sensi della medesima legge 1497/1939 successivamente ricompresa nel Titolo II del d.lgs. 490/99.

Art. 18 (Tutela paesistica degli ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali)

1. Relativamente all'ambito Barco-Certosa, definito ambito di specifico valore storico-ambientale, rappresentato nella tavola D del P.T.P.R. e puntualmente individuato nel repertorio ad essa allegato, escluse le aree comprese nel Parco del Ticino e quelle oggetto di specifico provvedimento assunto in base alle deliberazioni di Giunta regionale 23 settembre 1986, n. 12576, 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 2297, la disciplina di tutela paesistica è demandata al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, che deve garantire la coerenza con gli indirizzi del P.T.C. del Parco del Ticino per le aree esterne al parco e la salvaguardia degli specifici valori storico-ambientali dell'ambito medesimo; fino all'entrata in vigore delle specifiche disposizioni

dettate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nell'ambito Barco-Certosa valgono le disposizioni per gli ambiti di elevata naturalità, di cui all'articolo 17.

2. Sugli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell'Oglio Nord, Oglio Sud e Sud Milano, rappresentati nella tavola D del P.T.P. e puntualmente individuati nel repertorio ad essa allegato, i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, per i territori di rispettiva competenza, dovranno assicurare la coerenza con le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi per le aree esterne ai parchi e il coordinamento tra le previsioni e le disposizioni dei P.T. delle province stesse; fino all'entrata in vigore dei P.T. provinciali valgono le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 19 Individuazione e tutela dei Centri e Nuclei Storici)

1. La Regione assume come riferimento base per l'identificazione e la perimetrazione dei centri e nuclei storici la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.
2. L'elenco delle località comprese nell'abaco, volume 2 "Presenza di elementi connotativi rilevanti", di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), costituisce un primo inventano del sistema insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui al comma 1.
3. La Regione promuove la collaborazione dei comuni e delle province in tale operazione, in occasione della quale viene verificata anche» la toponomastica, secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente.
4. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M. di cui al comma 1.
5. Con l'ausilio della base cartografica, di cui al comma 1, nonché di eventuali altre carte in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata, aerofotogrammetria, in loro possesso i perimetri dei centri e nuclei, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui al comma 1.
6. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 5, rappresentano la base tecnica di riferimento per la definizione delle Zone A ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
7. In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano, i comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica dei Centri e Nuclei storici alle disposizioni del presente articolo e secondo quanto definito dagli Indirizzi di tutela di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a).

Art. 20 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesistico)

1. Nell'ambito del P.T.P.R., con specifico riferimento alla viabilità storica e di interesse paesistico, i termini "rete viaria", "viabilità" e "strada" devono intendersi comprensivi di tutti i tracciati e nodi delle reti infrastrutturali della mobilità, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del manufatto e dei mezzi che vi transitano.
2. Rientrano nei compiti e negli obiettivi della pianificazione paesistica il riconoscimento e la tutela della viabilità che presenta i seguenti requisiti:
 - a) rete viaria fondamentale di grande comunicazione, attraverso la quale la Lombardia presenta quotidianamente la propria immagine a milioni di cittadini e visitatori;
 - b) tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo regionale;
 - c) viabilità di fruizione panoramica e ambientale, attraverso la quale si entra in contatto con i "bei paesaggi" della Lombardia.
3. I requisiti, di cui al comma 2, possono essere compresenti nel medesimo tratto viario; in tal caso, si applicano contemporaneamente i disposti di cui al presente articolo, relativi alle diverse categorie di viabilità.
4. Per viabilità fondamentale di grande comunicazione si intende l'insieme dei tracciati che collegano tra loro i principali centri urbani Lombardi e che adducono ai valichi alpini e alle altre principali "porte" della regione.
5. Per la viabilità di cui al precedente comma il Piano assume l'obiettivo di farne veicolo di efficace comunicazione della realtà socio-economica e territoriale della Lombardia; là dove la tutela dei valori storici, panoramici e ambientali non consiglia diversamente, anche l'affaccio degli insediamenti commerciali e industriali non sarà impedito o dissimulato, ma sarà per quanto possibile organizzato, evitando la disordinata disseminazione lungo il percorso di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto alla strada, imponendo ragionevoli standard di qualità edilizia agli edifici di prima linea, predisponendo adeguati schemi di piantumazione e di arredo.
6. E' considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali confermano i tracciati presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.
7. La permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare e mantenere leggibili, per quanto possibile, i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.
8. E' considerata viabilità di fruizione panoramica e ambientale quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d'acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore;

rientrano in questa categoria i percorsi e gli itinerari fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili: sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali.

9. Per la viabilità di cui al comma 8, il Piano assume l'obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di "percorsi verdi", conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto temperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità.
10. In prima applicazione, si riconosce come viabilità di fruizione panoramica e ambientale quella indicata come tale nella tavola E come: "Tracciati guida paesaggistici" e "Strade panoramiche".
11. Le province, in sede di formazione dei P.T.C., provvedono a:
 - a) verificare e integrare le reti viarie di prima applicazione, riferendosi, ove possibile, alla viabilità panoramica indicata nella cartografia regionale del Touring Club Italiano in scala 1/200.000;
 - b) meglio definire i valori, le caratteristiche e le esigenze di tutela, anche per tratti, della viabilità di cui al presente articolo;
 - c) fornire ai comuni indirizzi per il coordinamento dei loro strumenti urbanistici in merito alla viabilità.
12. Le province formulano programmi per la riqualificazione paesistica della viabilità nel proprio territorio, in forma di Programmi di Azione Paesistica di cui all'articolo 23 delle presenti norme.
13. I comuni entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano, in sede di revisione dei P.R.G. o con provvedimento specifico, riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle strade stesse e delle caratteristiche del territorio attraversato.
14. Alle strade di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela contenuti nel Piano di sistema relativo ai tracciati base paesistici.
15. Le province ed i comuni nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte, comunque, salve le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, in merito al divieto di apposizione di insegne e cartelli pubblicitari lungo le strade vincolate paesaggisticamente.

PARTE III .DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE

Art. 21 (Primi indirizzi per la formazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali)

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) integra il Piano del Paesaggio Lombardo per il territorio interessato, configurandosi come atto paesistico di maggiore definizione rispetto al P.T.P.R.; il P.T.C.P. assume, da un lato, le indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo nonché dispositivo contenute nel P.T.P.R. e, dall'altro, precisa, arricchisce e sviluppa tali indicazioni, formando il quadro di riferimento per i definitivi contenuti paesistici della pianificazione comunale e per l'esame paesistico cui alla Parte LV.
2. Ai fini di cui al comma 1, le province acquisiscono i materiali già prodotti ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 394/1986, sinteticamente riassunti nel "Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi", di cui all'articolo li, comma 3, lettera f), integrandoli, se necessario, con ulteriori elaborazioni e provvedono a metterli a disposizione dei comuni e di chiunque vi abbia interesse.
3. In ogni caso, il P.T.C.P. deve contenere un'articolata lettura del territorio provinciale sotto il profilo paesistico, dalla quale emergano sia le situazioni che richiedono interventi di recupero e riqualificazione sia i valori da tutelare, con particolare riguardo ai sistemi e alle strutture leggibili alla scala sovracomunale e interprovinciale, anche integrando, a tal fine, i seguenti ambiti territoriali, già individuati nella cartografia del presente piano e per i quali si rimanda agli Indirizzi di tutela, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a):
 - a) ambiti di criticità, come rappresentati nella tavola D del P.T.P.R.;
 - b) il territorio interessato dalla Golena del Po e della Sesia, come rappresentato nella tavola D del P.T.P.R.;
 - c) ambiti di rilevanza regionale, come rappresentati nella tavola B del P.T.P.R..
4. Le specifiche previsioni e i conseguenti progetti infrastrutturali e insediativi del P.T.C.P. seguono, in quanto pertinenti, le indicazioni dei Piani di sistema, relativi alle infrastrutture, e degli Indirizzi di Tutela del presente piano, nonché quelle dei Criteri per l'esercizio della subdelega agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali e sono verificati sotto il profilo dell'impatto paesaggistico in base alla Parte IV.
5. La provincia, ove riscontri nelle previsioni dei P.R.G. comunali il rischio imminente di compromissione di taluni dei valori sopra individuati, segnala al comune interessato la necessità di stralcio, inserisce nel P.T.C.P. specifiche disposizioni di salvaguardia e

contestualmente chiede alla Regione di valutare l'opportunità di assumere i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 8 della l. 1497/1939, successivamente ricompreso nel Titolo 11, articolo 153 del d.lgs. 490/1999.

6. La provincia promuove accordi e forme di cooperazione tra i comuni per la pianificazione e gestione condivisa di ambiti e sistemi sovracomunali, assumendo quali ambiti prioritari di intervento quelli di cui al comma 3, e all'articolo 18, nonché quelli per i quali gli Indirizzi di tutela del P.T.P.R. prevedono specifici atti aventi rilievo di sistemazione paesistica di dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).
7. La provincia, nel definire il proprio P.T.C.P., assume, coordina e valorizza le scelte di pianificazione urbanistica comunale preordinate alla tutela del paesaggio.
8. I presenti indirizzi vengono integrati dai criteri di cui all'articolo 14 della l.r. 18/1997.

Art. 22 (Contenuti essenziali del P.T.C.P.)

1. Il P.T.C.P. contiene elaborazioni ricognitive e valutative, nonché disposizioni di carattere normativo e programmatico.
2. Il P.T.C.P. tratta, in particolare, i seguenti temi:
 - a) emergenze geomorfologiche di particolare rilevanza paesistica;
 - b) ambiti di elevata naturalità, integrità, biodiversità e produttività biologica in rapporto alle condizioni generali del territorio regionale e provinciale;
 - c) permanenza e leggibilità nel territorio dei tracciati storici, viabilità, canali, centuriazioni, come rilevabili dalla cartografia pre e post-unitaria;
 - d) centri storici, edifici e altri manufatti storici extraurbani, ivi compresi quelli dell'archeologia industriale, terrazzamenti e altri segni dell'organizzazione del paesaggio agrario, fontanili, giardini, viali alberati e simili;
 - e) luoghi della memoria storica e del culto, delle celebrazioni pittoriche e letterarie, con particolare riferimento alla letteratura turistica e di viaggio;
 - f) identificazione e articolazione delle unità tipologiche di paesaggio, ad integrazione e specificazione della tavola A del presente Piano;
 - g) classificazione della viabilità in funzione delle relazioni visuali con il contesto, con particolare riferimento alle strade panoramiche e ai percorsi nel verde di cui all'articolo 20, nonché in relazione alle potenzialità di fruizione ricreativa e turistica; identificazione dei punti di vista ~ delle vedute sensibili, a integrazione e specificazione della tav. B del presente Piano;
 - h) analisi critica dei processi di crescita che hanno interessato il territorio negli ultimi decenni, con la segnalazione dei modelli di crescita positivi e di quelli negativi, tenuto conto dell'entità della domanda di spazi da soddisfare;
 - i) puntuali indicazioni per la revisione dei P.R.G. comunali alla luce delle analisi e valutazioni di cui ai punti precedenti.
3. Gli elaborati cartografici sono di norma redatti nelle seguenti scale:
 - a) 1/10.000-1/25.000 (elaborati analitici)
 - b) 1/50.000-1/100.000 (elaborati di sintesi)
4. Le disposizioni di carattere normativo del P.T.C.P. devono fornire anche le indicazioni

utili ai fini della successiva pianificazione comunale e dell'esercizio dell'attività di esame paesistico dei progetti, ai sensi della Parte IV.

Art. 23 (Programmi di Azione Paesistica)

1. Le province e i comuni possono definire atti a carattere programmatico, idonei a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, anche attraverso le forme di intesa e le modalità di cooperazione di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Le province e i comuni, attraverso i rispettivi atti di pianificazione, possono identificare le situazioni che richiedono interventi attivi di recupero e qualificazione paesistica, con particolare riguardo alla formazione di parchi urbani e territoriali, reti di percorsi di fruizione paesistica del territorio, alla valorizzazione di siti e monumenti del paesaggio agrario, dell'archeologia industriale e dell'infrastrutturazione idraulica del territorio. Sulla base di tali identificazioni la provincia predispone un programma di azione, se del caso, con le modalità di cui al comma 1.
3. La Regione, qualora riconosca l'interesse regionale delle azioni programmatiche, di cui al comma 2, le inserisce nel proprio Programma Regionale di Sviluppo, al fine di garantire loro un adeguato livello di priorità nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 24 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione dei P.R.G. comunali)

1. I comuni nella redazione dei Piani Regolatori Generali e delle loro varianti impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesistica contenuti nel Piano del Paesaggio, in particolare:
 - a) recepiscono le presenti norme e assumono gli orientamenti contenuti nel Q.R.P. e negli elaborati dispositivi e di indirizzo del P.T.P.R. e del P.T.C.P., ove esistente;
 - b) prendono in considerazione, a tal fine, gli elaborati conoscitivi e di inquadramento paesistico messi a disposizione dal P.T.P.R. e dal P.T.C.P., ove esistente;
 - c) assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche, in forme adeguatamente integrate per il rispetto di valori paesistici di rilievo sovracomunale o di interesse intercomunale desumibili dal presente piano e dal P.T.C.P., ove esistente;
 - d) tengono conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati.
2. E' facoltà dei comuni nella redazione del Piano Regolatore Generale con valenza paesistica:
 - a) predeterminare, sulla base degli studi paesistici compiuti e in coerenza con quanto indicato dalla "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui al successivo art. 30, la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di esso;
 - b) indicare, per particolare ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesistiche di

dettaglio, che incidono anche sugli interventi edilizi.

3. In sede di approvazione del P.R.G. comunale:

- a) viene accertata l'adeguatezza dell'apparato analitico e descrittivo del piano nonché la coerenza tra gli elaborati a contenuto ricognitivo e valutativo, da un lato, e quelli a contenuto dispositivo, dall'altro, anche in riferimento alla predeterminazione della classe di sensibilità paesistica dei luoghi e alla definizione di prescrizioni paesistiche di estremo dettaglio;
- b) viene accertata la presenza e la corretta redazione della cartografia di localizzazione degli ambiti assoggettati alla tutela delle leggi 1497/1939 e 431/1985 successivamente ricomprese nel Titolo 11 del d.lgs. 490/1999;
- c) viene accertata la sostanziale rispondenza del P.R.G. agli indirizzi e alle strategie del Piano del Paesaggio;
- d) viene verificato il coordinamento, a fini paesistici, con le previsioni dei P.R.G. dei comuni contermini.

4. Il corretto riscontro degli elementi di cui al comma 3, costituisce elemento essenziale ai fini dell'approvazione del P.R.G. e relative varianti o della richiesta di modifiche d'ufficio degli stessi.

5. Il P.R.G. per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesistica, una volta approvato, assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi degli articoli 6 e 3, comma 3.

6. I comuni apportano ai loro strumenti urbanistici le modifiche necessarie per renderli coerenti con il P.T.C.P., ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 18/1997.

7. Se necessario, la provincia aggiorna e integra il proprio P.T.C.P., per la parte paesistica, accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesistica del P.R.G. stesso.

PARTE IV .ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

Art. 25 (Esame dell'impatto paesistico dei progetti)

1. In tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione, di cui al comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 23/1997, devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.
2. Sono escluse dall'esame dell'impatto paesistico le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche colturali agricole, mentre sono soggetti al suddetto esame gli interventi di trasformazione dell'assetto vegetazionale su parchi e giardini tutelati ai sensi delle leggi 1497/1939, 1089/1939, 431/1985 successivamente ricomprese nel d.lgs. 490/1999, ovvero definiti di interesse storico e/o ambientale dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province e dei Parchi, o dagli strumenti urbanistici comunali.

3. Ai fini dell'esame di cui al comma 1, il progettista, in fase di elaborazione del progetto, considera preliminarmente la sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza del progetto, secondo le modalità di cui agli articoli 26 e 27.
4. Ai fini delle valutazioni della presente Parte IV, le amministrazioni pubbliche mettono a disposizione dei progettisti la documentazione conoscitiva relativa agli studi di natura territoriale e paesistica in loro possesso nonché il repertorio degli esami di impatto paesistico fino a quel momento formulati.
5. Nelle aree paesisticamente vincolate, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939, successivamente ricompresa nel Titolo II, art. 151, del d.lgs. 490/1999, sostituisce l'esame paesistico di cui alla presente Parte.
6. Contestualmente all'elaborazione del progetto, il progettista provvede agli adempimenti previsti dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui all'articolo 30, con la valutazione dell'impatto paesistico, nonché, ove previsto, con la predisposizione di una relazione paesistica.

Art. 26 (Criteri per la determinazione della sensibilità paesistica del sito)

1. Si definisce sito l'area complessivamente interessata dalle opere progettate.
2. La sensibilità di ciascun sito è determinata dalle caratteristiche del sito stesso nonché dai rapporti che esso intrattiene con il contesto paesistico con il quale interagisce, secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui all'articolo 30.
3. In prima applicazione, e fino all'approvazione di atti a valenza paesistica più definiti, nell'argomentare la sensibilità del sito si fa riferimento agli elaborati costituenti il Quadro di Riferimento Paesistico del presente Piano, e in particolare alle tavole A, B, C, D, E allegate, nonché agli Indirizzi di tutela. In particolare, il progettista definisce i valori di sensibilità del sito, argomentando tale definizione sulla base degli atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo, ciascuno secondo il livello di definizione che gli è proprio, e dei materiali analitici in quel momento disponibili, nonché di eventuali analisi specifiche, secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui all'articolo 30.

Art. 27 (Criteri per la determinazione dell'incidenza paesistica di un progetto)

1. Si definisce incidenza paesistica di un progetto l'entità e la natura del condizionamento che il progetto stesso esercita sull'assetto paesistico del contesto, in ragione delle dimensioni geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del linguaggio architettonico con il quale si esprime, della natura delle attività che è destinato a ospitare.
2. Non è ammesso frazionare artificiosamente un progetto unitario al fine di ridurre l'incidenza.

3. Il progettista individua motivatamente la classe d'incidenza del progetto secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui all'articolo 30, argomentando le proprie valutazioni mediante la necessaria documentazione.

Art. 28 (Criteri per la determinazione dell'impatto paesistico)

1. L'impatto paesistico esprime l'entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione dell'intervento progettato.
2. Ai fini delle presenti norme, l'impatto paesistico viene valutato in base alla combinazione della sensibilità del sito e della incidenza del progetto, secondo quanto stabilito nelle linee guida di cui all'articolo 30.

Art. 29 (Giudizio di impatto paesistico)

1. Ferma restando la facoltà di verifica da parte dell'amministrazione competente, il progettista, sulla base dei criteri di cui agli articoli 26 e 27, determina l'entità dell'impatto paesistico di cui all'articolo 28. L'impatto potrà risultare inferiore o superiore ad una soglia di rilevanza e ad una soglia di tolleranza che verranno determinate dalle linee guide previste all'articolo 30.
2. I progetti il cui impatto non superi la soglia di rilevanza si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesistico e, quindi, possono essere presentati all'amministrazione competente per i necessari atti di assenso o per la denuncia di inizio attività senza obbligo di presentazione della relazione paesistica di cui all'articolo 25, comma 6.
3. I progetti il cui impatto superi la soglia di rilevanza sono soggetti a giudizio di impatto paesistico e pertanto le istanze di autorizzazione o concessione edilizia ovvero della dichiarazione di inizio attività devono essere corredate dalla relazione paesistica di cui all'articolo 25, comma 6; la presentazione di tale relazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dei successivi atti di assenso o per l'inizio dei lavori in caso di dichiarazione di inizio attività.
4. Il progettista, qualora constatato, in base all'esame paesistico, che il progetto predisposto superi la soglia di rilevanza, di cui al comma 2, può richiedere alla commissione edilizia comunale, o alle amministrazioni competenti, un parere preventivo, anche finalizzato alla individuazione di opportuni criteri per il migliore inserimento paesistico-ambientale dell'intervento.
5. Il giudizio di impatto paesistico valuta le caratteristiche dell'impatto prodotto dall'opera prevista, facendo riferimento alle seguenti categorie:
 - a) impatto positivo, quando l'intervento progettato contribuisce a conseguire la finalità della pianificazione paesistica, ovvero quando migliora il quadro paesistico e/o la fruizione paesistica del contesto (quindi crea nuovi valori/risorse paesistici);
 - b) impatto neutro, quando l'intervento progettato, pur non essendo migliorativo, non

- compromette valori/risorse paesistici non riproducibili;
- c) impatto negativo, quando l'intervento progettato compromette valori/risorse paesistici non riproducibili e necessita quindi di una riprogettazione e/o di adeguate forme di mitigazione.
6. Il comune, tramite la commissione edilizia, ovvero le altre amministrazioni competenti, in sede di parere, nell'esprimere il giudizio di impatto paesistico di cui al comma 5, possono formulare richieste di modifica del progetto o subordinare l'approvazione dello stesso alla previsione di specifiche opere di mitigazione atte a migliorare l'inserimento nel contesto; il responsabile del procedimento urbanistico può richiedere in ogni caso il parere della commissione edilizia anche per progetti non sottoposti all'esame della stessa ai soli fini di un pronunciamento sull'impatto paesistico, da rendersi perentoriamente entro i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso e per l'inizio dei lavori.
 7. Non sono approvabili, salvo quanto disposto dal comma 8, i progetti che superino la soglia critica di tolleranza e il cui impatto paesistico sia stato giudicato negativo, a meno che non siano ricondotti, tramite modifiche progettuali o previsione di specifiche opere di mitigazione paesistico-ambientale, ad un impatto paesistico inferiore alla soglia di tolleranza.
 8. Nel caso di progetti che superino la soglia di tolleranza, di cui al comma 2, e nel caso di progetti di particolare rilevanza pubblica, l'amministrazione competente può indire una conferenza pubblica tra i soggetti territorialmente interessati, al fine di valutare l'ammissibilità dell'intervento o di individuare possibili alternative o forme di mitigazione; a tale conferenza sono invitate le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
 9. La commissione edilizia comunale, nell'esprimere il giudizio di impatto paesistico di cui ai commi 6 e 7, si avvale degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, nominati ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 18/1997.
 10. Al fine di evitare che progetti di qualificante carattere innovativo vengano inopportuno penalizzati, in contrasto con la finalità delle presenti norme, qualora sul giudizio di impatto paesistico negativo del progetto abbiano pesato considerazioni attinenti al linguaggio architettonico, quali design, materiali, colore, il proponente, assumendosene l'onere, può richiedere all'amministrazione competente di nominare un esperto di documentata esperienza e di comune gradimento che, previo sopralluogo e considerando gli elementi progettuali innovativi e il loro impatto paesistico, esprima un motivato giudizio. L'amministrazione competente è tenuta a riesaminare il progetto tenendo conto del giudizio espresso dall'esperto.
 11. Qualora il contesto che determina la sensibilità del sito interessato dall'intervento, si estenda nel territorio di più comuni, l'amministrazione competente al rilascio degli atti di assenso sente preventivamente tutti i comuni interessati.
 12. In presenza di una disciplina paesistica di estremo dettaglio, contenente prescrizioni direttamente incidenti sulla progettazione edilizia, il giudizio paesistico si intende

positivamente esperito qualora il progetto si attenga a tali prescrizioni di dettaglio.

13. Si considerano disciplina paesistica di estremo dettaglio anche gli strumenti urbanistici attuativi ai quali sia stata esplicitamente riconosciuta, in sede di approvazione, valenza paesistica.

Art. 30 (Fase sperimentale)

1. La metodologia di esame paesistico dei progetti, di cui alla presente Parte IV, diventa operativa dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di apposite "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti", approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano.
2. Dalla data di pubblicazione delle Linee guida, di cui al comma 1, decorre la fase sperimentale di applicazione della metodologia di esame paesistico dei progetti di durata pari a quindici mesi, entro i quali vengono raccolte osservazioni e proposte da parte degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati, in base alle quali la Giunta regionale approva un rapporto di attuazione e, se del caso, assume conseguentemente i provvedimenti previsti all'articolo 10, comma 4.
3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione per la divulgazione e l'applicazione della metodologia di esame paesistico dei progetti di cui alla presente Parte IV.

PARTE V .SEZIONE PROGRAMMATICA

Art. 31 (Azioni regionali per l'informazione paesistica)

1. La Giunta regionale, al fine di consentire ampia conoscenza dei caratteri e dei valori dei paesaggi regionali, promuove la realizzazione in raccordo con gli enti locali interessati del Sistema Informativo dei Beni Ambientali (S.I.B.A.) quale componente del Sistema Informativo Territoriale regionale.
2. La Giunta regionale attiva, presso la propria Direzione Urbanistica, il Centro per la Documentazione Paesistica a supporto dell'attività degli enti locali. Il Centro cura altresì il progetto di riproduzione e di messa a disposizione degli enti locali degli elementi conoscitivi di riferimento.
3. La Giunta regionale cura infine la promozione e l'effettuazione di attività formative rivolte ai tecnici e agli operatori pubblici interessati alle attività di tutela e valorizzazione paesistica.
4. Le province concorrono all'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi.

Art. 32 (Rapporto annuale e conferenza sullo stato del paesaggio)

1. La Giunta regionale svolge un'azione sistematica e costante di monitoraggio dello stato e dell'evoluzione del paesaggio lombardo e dell'efficacia della pianificazione paesistica.
2. Ai fini di cui al comma 1, può essere richiesta dalla Giunta regionale la collaborazione, nelle forme da concordare, degli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, degli enti locali, degli ordini professionali, delle associazioni.
3. La Giunta regionale cura la predisposizione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato del paesaggio.
4. Il rapporto annuale viene presentato nel corso di una pubblica conferenza.
5. In prima applicazione, il rapporto viene predisposto e la conferenza convocata entro diciotto mesi dall'approvazione del presente Piano.
6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente atto, la Giunta regionale predispone un piano di lavoro per la predisposizione del rapporto annuale e verifica la disponibilità a collaborare da parte di soggetti esterni, di cui al comma 2.
7. Le valutazioni in merito allo stato del paesaggio e all'efficacia della pianificazione paesistica contenute nel rapporto annuale costituiscono, per la Giunta regionale, il riferimento per eventuali proposte di modifica del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Art. 33 (Piano d'azione per il paesaggio)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali, delle categorie produttive e ambientali, entro centottanta giorni dall'approvazione del presente atto, predispone un piano d'azione per il paesaggio lombardo.
2. Il piano d'azione è finalizzato alla individuazione delle azioni positive per promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, in armonia con quanto disposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, anche attraverso la promozione e l'indizione di appositi concorsi per la redazione di piani e progetti paesistici ambientali.
3. La Regione, sulla scorta di quanto previsto dal piano d'azione, individua nei documenti di programmazione e di spesa gli interventi a favore del paesaggio, i soggetti attuatori e le risorse destinate.
4. La Giunta riferisce del piano di azione per il paesaggio nel rapporto annuale sullo stato del paesaggio di cui all'articolo 32, comma 3.

Art. 34 (Politiche per la tutela del paesaggio agrario)

1. In relazione agli effetti negativi sul paesaggio e sull'ambiente indotti dagli opposti fenomeni delle pratiche monocolturali nei territori ad alta produttività agricola e del contestuale abbandono delle terre marginali, la Regione Lombardia si impegna per un riorientamento delle politiche agricole comunitarie che promuova un'agricoltura più compatibile.
2. La Regione Lombardia si impegna, inoltre, a definire con le associazioni degli agricoltori forme di convenzione, basate sull'adesione volontaria dei singoli associati, volte a tutelare localmente specifici aspetti del paesaggio agrario tradizionale nonché a promuoverne la conoscenza e l'apprezzamento da parte delle giovani generazioni

Art. 35 (Azioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso)

1. In relazione alla crescente gravità del fenomeno dell'inquinamento luminoso, che in un territorio altamente urbanizzato come quello lombardo preclude l'osservazione del cielo stellato alla grande maggioranza dei cittadini, la Regione Lombardia promuove azioni specifiche, con particolare riguardo a:
 - a) sensibilizzazione dei produttori di apparecchi per l'illuminazione di esterni affinché inseriscano nei cataloghi linee di prodotti specificamente progettati per il contenimento della dispersione luminosa verso l'alto;
 - b) predisposizione di capitolati d'appalto, a uso degli enti locali, che privilegino l'adozione degli apparecchi di cui alla lettera a);
 - c) sensibilizzazione dell'opinione pubblica al problema;
 - d) assunzione di iniziative nelle opportune sedi nazionali e internazionali.